

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente

Avv. Bruno De Carolis..... Membro designato dalla Banca d'Italia

Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio Membro designato dalla Banca d'Italia -
(Relatore)

Prof. Avv. Saverio Ruperto..... Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario per le controversie in
cui sia parte un cliente consumatore

Dott.ssa Daniela Primicerio Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 5.02.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

1. Il ricorrente ha ottenuto dall'intermediario, nel 2005, un prestito personale di € 10.000,00 ed ha assunto l'obbligo di restituzione in n. 60 rate mensili di € 210,41 ciascuna, con scadenza contrattuale prevista per il 22 ottobre 2010.

In data 31 agosto 2009 il ricorrente proponeva, per il tramite di un suo delegato, istanza di cancellazione/rettifica dei dati personali relativi al finanziamento suddetto, iscritti, su iniziativa dell'intermediario, nella centrale rischi finanziari CRIF s.p.a., contestando, in particolare, la mancata ricezione del preavviso di segnalazione dei dati personali [e dunque la violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, contenuta nel d. lgs. n. 196/2003 e specificamente dell'art. 4, comma 7 del "codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie" (d'ora in avanti, "codice deontologico")], che gli aveva di fatto impedito di attivarsi per evitare la contestata segnalazione.

Il 2 settembre 2009 l'intermediario comunicava che avrebbe provveduto a rispondere dopo aver esperito gli opportuni accertamenti ed il 4 settembre successivo la CRIF sospendeva la visibilità dei dati contestati, per poi riattivarla il 12 settembre, in quanto, a dire della medesima CRIF, era stata confermata da parte dell'intermediario la

correttezza e veridicità dei dati iscritti nonché verificata la circostanza dell'invio della lettera di preavviso ai sensi del menzionato art. 4, comma 7, codice deontologico.

A seguito di tale risposta, il ricorrente chiedeva per ben 9 volte all'intermediario e per 5 volte alla CRIF la copia della lettera di preavviso, che essi asserivano essere stata a lui tempestivamente spedita, ma la sua richiesta è rimasta per alcune settimane inevasa, mentre permaneva la visibilità dei dati iscritti – con riferimento alla sua posizione – nella CRIF.

Soltanto il 2 novembre 2009 il ricorrente riceveva dall'intermediario una lettera datata 20 ottobre 2009, alla quale era allegata una semplice lettera non raccomandata contenente il preavviso di segnalazione del nominativo alla Centrale rischi finanziari, con riferimento al mancato pagamento della rata di € 211 scaduta il 22 febbraio 2008; il dato riportato in detta lettera risultava peraltro non coincidente con quello iscritto nella CRIF, che ha riguardo alla rata del giugno 2009.

Pertanto, il 4 novembre 2009 il ricorrente adiva l'Arbitro Bancario Finanziario affinché, accertata l'illegittimità, ai sensi del d. lgs. n. 196/2003 e del codice deontologico, del comportamento dell'intermediario e della CRIF s.p.a., ordini a quest'ultima "l'immediata cancellazione/rettifica dei dati personali relativi al finanziamento" a lui concesso.

L'intermediario inviava le proprie controdeduzioni in data 1° dicembre 2009, allegando che il ricorrente risulta aver pagato diverse rate con un ritardo variabile da pochi giorni a tre-quattro settimane; che, con riferimento alla rata n. 34 scadente il 22 febbraio 2008, gli era stato inviato il sollecito in data 14 marzo 2008, con lettera che, oltre all'informativa prevista dal codice deontologico, riportava il preavviso di registrazione "nei predetti sistemi di informazioni creditizie" anche di eventuali ulteriori ritardi nei pagamenti delle rate dovute; che detta lettera era stata inviata, all'indirizzo al quale usualmente venivano spedite le comunicazioni al ricorrente, mediante posta ordinaria, non essendo previsto dalla vigente disciplina l'invio mediante raccomandata; che pertanto riteneva non meritevole di accoglimento la richiesta del ricorrente e giustificata la permanenza nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi al ritardo nei pagamenti del ricorrente, per il tempo previsto dal codice deontologico.

DIRITTO

2. Preliminarmente, va osservato che il ricorso è promosso contestualmente nei confronti dell'intermediario e della CRIF s.p.a. quale ente gestore del sistema di informazione creditizia. Quest'ultima, tuttavia, è priva di legittimazione passiva, poiché non rientra nella nozione di intermediario finanziario, così come definita nelle disposizioni relative all'Arbitro Bancario Finanziario. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nei suoi confronti.

Nel merito il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Giova premettere che, già prima dell'entrata in vigore della legge sulla privacy n. 675 del 1996, esisteva nel nostro Paese un certo numero di c.d. centrali rischi private, consistenti in archivi gestiti da alcune società o consorzi, costituiti soprattutto tra banche ed intermediari finanziari, e cioè tra gli imprenditori che, in ragione della particolare attività esercitata, sono particolarmente interessati alla raccolta ed alla consultazione di informazioni afferenti alla puntualità nei pagamenti da parte dei clienti.

Mentre le centrali rischi pubbliche sono state sottoposte ad una specifica regolazione già a partire dagli anni '60 del secolo scorso, le centrali rischi private sono rimaste a lungo prive di base normativa. Il Garante istituito dalla menzionata legge sulla privacy fissava pertanto, con proprio provvedimento del 31 luglio 2002, taluni principi generali a cui gli operatori del settore avrebbero dovuto uniformarsi, rinviando la disciplina organica dell'attività delle centrali rischi private alla successiva approvazione di un "codice deontologico". Fra i principi enunciati nel citato provvedimento del luglio 2002 vi era quello (art. 5, ult. cpv.) per cui "le banche o le finanziarie devono comunque, anche in virtù del principio di lealtà o correttezza nel trattamento (art. 9, comma 1, lettera a) legge n. 675/1996), dare preavviso agli interessati affinché questi possano eventualmente intervenire prima della segnalazione della morosità o di altro evento negativo alla 'centrale rischi' privata".

Nel frattempo, veniva emanato il d. lgs. n. 196 del 2003 (c.d. codice della privacy) che, all'art. 117, rinviava ad un apposito codice di deontologia e di buona condotta l'attuazione dei principi in materia di riservatezza dei dati personali "nell'ambito dei sistemi informativi (...) utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati".

A seguito di un lungo iter preparatorio, il 1° gennaio 2005 è entrato in vigore il "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti", il quale costituisce parte integrante dell'allegato A del codice della privacy, in base alla previsione contenuta nell'art. 12 di quest'ultimo. Si ritiene che le disposizioni del codice deontologico, risultato del lavoro delle contrapposte associazioni di categoria svolto sotto l'egida del Garante, abbiano carattere cogente, posto che per l'art. 12, comma 3, del codice della privacy "il rispetto delle disposizioni (del codice deontologico, n.d.r.) costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici".

L'art. 4, comma 7, del codice deontologico stabilisce che "al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante (al sistema di informazioni creditizie, n.d.r.) anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato".

Ora, nella citata disposizione, che è alla base della presente controversia, è da ravvisare il punto di equilibrio fra le opposte esigenze ed i contrapposti interessi delle imprese (in particolare, intermediari bancari e finanziari) partecipanti alla centrale rischi

privata e soggetti legati a dette imprese da rapporti contrattuali di credito al consumo o comunque di finanziamento, per i quali rilevano la puntualità e l'affidabilità nei pagamenti. L'interesse delle prime è quello di disporre di uno strumento che consenta, mediante l'inoltro delle informazioni al sistema da parte del singolo partecipante e la successiva consultazione da parte degli altri, il monitoraggio costante dell'affidabilità dei debitori, mentre l'interesse dei soggetti finanziati è quello di limitare il più possibile l'eventualità della segnalazione di cattivo pagatore in considerazione dei gravi danni reputazionali e patrimoniali che ne possono scaturire.

Il punto di equilibrio è segnato dall'obbligo, imposto ai partecipanti, di avvisare il debitore circa l'imminente segnalazione, in anticipo rispetto al momento di inoltro della segnalazione alla centrale rischi, in modo da consentirgli la possibilità di eliminare il presupposto della segnalazione adempiendo immediatamente al proprio debito.

Affinché la regola in esame possa svolgere il suo ruolo di garanzia dell'equilibrio fra i contrapposti interessi, è tuttavia necessario che il preavviso di segnalazione alla centrale rischi venga non solo inviato, ma pervenga altresì a conoscenza della persona alla quale è destinato, secondo la regola generale enunciata nell'art. 1334 c.c.; regola che, alla stregua dell'opinione affatto prevalente, è da ritenersi applicabile a tutti gli atti unilaterali recettizi, e cioè a tutte le "dichiarazioni dirette ad una determinata persona", categoria alla quale può ascrivere altresì l'avviso del partecipante al sistema di informazione creditizia circa l'imminenza della registrazione in detto sistema di dati riguardanti la morosità o l'inadempimento del debitore.

Ora, alla stregua dell'art. 1335 c.c., le dichiarazioni dirette ad una determinata persona si "reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario"; circostanza, questa, che per giurisprudenza costante anche della Corte di legittimità, è suscettibile di prova mediante la produzione in giudizio della lettera raccomandata con la relativa ricevuta di spedizione rilasciata dall'ufficio postale (cfr. Cass., sez. III civile, 8 agosto 2007, n. 17417; 4 giugno 2007, n. 12954; sez. II civile, 13 aprile 2006, n. 8649; sez. I, 16 gennaio 2006, n. 758).

Pertanto, sebbene il citato art. 4, comma 7, del codice deontologico non preveda testualmente l'invio dell'avviso mediante raccomandata, deve ritenersi, sulla base delle disposizioni generali del codice civile dianzi richiamate ed in considerazione degli interessi in gioco come sopra rilevati, che la spedizione mediante raccomandata è resa necessaria dall'esigenza di garantire la certezza e l'effettività della ricezione del preavviso di segnalazione da parte dell'interessato; altrimenti detto, perché il trattamento dei dati relativi all'affidabilità e puntualità nei pagamenti sia conforme a legge, occorre che si provi la circostanza dell'avvenuta ricezione da parte dell'interessato dell'avviso previsto dalla ricordata disposizione del codice deontologico.

Detta circostanza non risulta provata nel caso di specie, essendosi l'intermediario limitato a produrre copia della lettera che asserisce di aver inviato al ricorrente e che questi asserisce di non aver mai ricevuto.

Pertanto il Collegio accoglie il ricorso, e per l'effetto dispone che l'intermediario si adoperi per l'immediata cancellazione della segnalazione relativa al ricorrente dal sistema di informazione creditizia della CRIF s.p.a.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile nei confronti della CRIF. Accoglie il ricorso nei confronti dell'intermediario e per l'effetto dichiara l'illegittimità della segnalazione contestata e dispone che l'intermediario medesimo si attivi perché i dati ad essa relativi siano eliminati dal sistema informativo gestito dalla CRIF.

Il Collegio dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di Euro 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE